



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 397 del 11/12/2019**

Oggetto: INCARICO PER RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL PALAVIGARANO, SITO NEL CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **PREMESSO** che il Comune di Vigarano Mainarda è proprietario dell'edificio adibito a Palestra, denominato Palavigarano, sito nel Capoluogo, per il quale deve provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibilità e tutelare l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni contro il rischio incendio, ai sensi delle rispettive norme in vigore;

- **CHE**, ai sensi della normativa sulla prevenzione incendi, è necessario provvedere al rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), presentando apposita istanza presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, previa esecuzione di prove e verifiche nell'edificio;

- **CHE** il rinnovo è indispensabile per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive all'interno della struttura;

- **CIO' PREMESSO**, rilevata la necessità di provvedere all'incarico per il rinnovo del C.P.I. e vista l'assenza, all'interno dell'Ente, di struttura organizzativa e di professionalità in grado di provvedere a tale adempimento, si rende necessario procedere all'affidamento ad un professionista qualificato;

- PRESO ATTO:

- che l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione di un'apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto previsto dall'art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce l'affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in amministrazione diretta;

- che l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- **RICHIAMATE** inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, Legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- **VISTA** la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00". Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;

- **RITENUTO**, pertanto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate;

- **CONSIDERATO** che, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, il R.U.P., ha selezionato lo Studio Termotecnico F.G. di Galletti P.I. Filippo di Modena, dando atto che la scelta è avvenuta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;

- **VISTO** il preventivo del 02/11/2019, pervenuto in data 11/11/2019 con Prot. n. 14371, con il quale il suddetto Studio accetta di svolgere l'incarico richiesto, per un importo netto di Euro 700,00, oltre I.V.A. e CNPAIA 5%;

- **RITENUTO** di affidare le prestazioni in oggetto allo Studio Termotecnico F.G. di Galletti P.I. Filippo mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, in quanto:

- il preventivo risponde alle esigenze del Comune;
- il prezzo offerto è conveniente e risulta in linea con i costi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni;

- **DATO ATTO** che:

- le norme che regolano l'espletamento dell'incarico, da parte dello Studio sopracitato, sono contenute nell'allegato disciplinare, facente parte integrante del presente atto;
- in merito alla regolarità contributiva dello Studio affidatario, è stato acquisito apposito certificato on-line;
- il pagamento verrà effettuato dopo l'ultimazione dell'incarico previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZFA2B10019;

- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001", l'art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

- **RILEVATO** che sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dal professionista e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

- **DATO ATTO** che la somma complessiva necessaria all'incarico di Euro 897,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 6 Cap. 310 Macroaggregato 1030211999 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente;

- **VISTO** il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 14/11/2019;

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- **RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021 e con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di affidare, per i motivi esposti in narrativa, allo Studio Termotecnico F.G. di Galletti P.I. Filippo di Modena, l'incarico per il rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) dell'edificio adibito a Palestra, denominato Palavigarano, sito nel Capoluogo, per un importo netto di Euro 700,00, oltre I.V.A. e CNPAIA 5%.

2) Di dare atto che la somma complessiva necessaria all'incarico di Euro 897,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 6 Cap. 310 Macroaggregato 1030211999 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente.

3) Di approvare l'allegato Disciplinare (esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella Allegato B, al D.P.R. n. 642/72) facente parte integrante del presente atto, con le norme regolanti l'espletamento dell'incarico.

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è il rinnovo del C.P.I. del Palavigarano;

- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell'allegato disciplinare d'incarico, in forma di scrittura privata;

- il pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito nel disciplinare d'incarico, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

- il contraente è stato scelto a norma dell'art. 36 - comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016.

5) Di dare atto che:

- in merito alla regolarità contributiva dello Studio affidatario, è stato acquisito apposito certificato INARCASSA on-line;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZFA2B10019;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001", l'art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.

6) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.

**Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI su questa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopraindicata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale**

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

- Provincia di Ferrara -

Reg. N. _____ del _____

DISCIPLINARE D'INCARICO PER RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL PALAVIGARANO, SITO NEL CAPOLUOGO.

L'anno duemiladiciannove nel mese di

F R A

L'Ing. Michele Gualandi, in qualità di Responsabile Settore Tecnico, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vigarano Mainarda (P.IVA.: 00289820383), di seguito denominato Committente,

E

Il P.I. Filippo Galletti, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 26/12/1978, Titolare e Legale Rappresentante dello Studio Termotecnico F.G. di Galletti P.I. Filippo con sede in 41125 Modena, Via Camogli, 61 - C.F. = GLLFPP78T26C107Y e P.I. = 02779270368, di seguito denominato Professionista,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il Committente affida al Professionista l'incarico per il rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) dell'edificio adibito a Palestra, denominato Palavigarano, sito nel Capoluogo.

Art. 2 Prestazioni professionali

Per il rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) del Palavigarano il professionista dovrà svolgere le seguenti attività:

- 1 - Prova con idonea strumentazione dei sette naspi UNI 25 a protezione dell'attività e conseguente asseverazione;
- 2 - Prova del sistema di allarme incendio ad attivazione manuale a protezione dell'attività e conseguente asseverazione;
- 3 - Compilazione della modulistica per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
- 4 - Raccolta firme presso l'attività e consegna al Comando VV.FF. territorialmente competente

L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, tutti i dati in suo possesso utili per la redazione degli elaborati di collaudo.

Per l'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti esperti, i cui nomi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione.

Quanto sopra è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo d'incarico di cui al successivo art. 4.

Art. 3 Tempi di consegna

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati entro giorni dieci (10), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento del Comune.

Il suddetto termine potrà essere prorogato in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di norme di legge che comportino variazioni, posteriormente alla firma del presente Disciplinare.

Art. 4 Compensi professionali

1. L'onorario per le prestazioni di cui all'art. 2 viene valutato in complessivi Euro 700,00, oltre I.V.A. e CNPAIA 5%, come da preventivo del 02/11/2019, pervenuto al Prot. n. 14371 del 11/11/2019.

2. All'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZFA2B10019 ed il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°.

Art. 5 Pagamenti dei compensi

Il professionista ha diritto al pagamento del saldo dell'importo, di cui all'art. 4, all'ottenimento del rinnovo del C.P.I., salvo che il ritardo nell'approvazione non sia imputabile al professionista.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura in formato elettronico.

Art. 6 Coperture assicurative

Il soggetto incaricato è tenuto ad essere coperto da idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente disciplinare d'incarico, ai sensi dell'art. 24 – comma 4 - D. Lgs.vo n. 50/2016 . All'atto della stipula del presente disciplinare, il soggetto incaricato si impegna a rilasciare copia della suddetta polizza alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 – commi 9 e 10 - D. Lgs.vo n. 50/2016 i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Sono a carico del progettista le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Art. 7 Ritardi e Penali

Qualora la presentazione del progetto, oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penalità giornaliera di Euro 10, e sarà trattenuta dal saldo.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 gg. l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborsi spese.

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto fino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo non superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, previsti dal presente disciplinare.

Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

Resta ferma la facoltà del committente, nel caso che il ritardo da parte del Professionista nella consegna dei progetti comporti perdita di finanziamenti, di procedere nei confronti dello stesso per il risarcimento del danno provocato.

Art. 8 Inadempienza, penalità

Qualora il Professionista non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni inattese.

In caso di persistente inadempienza del Professionista qualora emergessero gravi carenze professionali tali da provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica al Professionista interessato, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso sarà dovuto al professionista il 70% delle competenze professionali effettuate fino alla data della revoca.

Nel caso in cui si manifestassero errori o omissioni progettuali dovuti al professionista, lo stesso si impegna a produrre nuovi elaborati corretti a suo completo carico, senza che sia riconosciuto nessun compenso o spesa.

Art. 9 – (Prevenzione della corruzione. Obblighi art. 53, comma 16 ter, D .Lgs. 165/2001 ed Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti)

Il soggetto incaricato espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il professionista non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del professionista che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Il professionista ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

